



COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

PROVINCIA DI AVELLINO

DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 23.03.2020

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTA l'emergenza sanitaria in corso;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATI

-la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 12.3.2020 dichiarata immediatamente eseguibile che ha disposto, tra l'altro, l'avvio dello Smart Working individuando in via semplificata, nella more di una specifica regolamentazione, individuando le attività indifferibili da rendersi in presenza;

VISTO l'articolo 87 del sopraggiunto decreto legge Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020 -confermato dal DPCM del 22.3.2020 all'art 1 comma 1 lettera a) secondo capoverso- che dispone misure straordinarie in materia di lavoro agile e secondo cui:

*1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, **il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:***

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge Cura Italia come confermato dall'ultimo decreto emanato dal governo il 22.3.2020 e in vigore dal 23.3.2020, vista l'emergenza e la necessità di contenere più possibile il rischio di diffusione del covid-19, occorrono misure ancor più stringenti per limitare al minimo indispensabile la presenza dei dipendenti in ufficio casi di effettive indifferibilità e urgenza e laddove non sia in alcun modo possibile operare da remoto;

PRESO ATTO che pertanto ai sensi del succitato articolo 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020:

- ex lege, e fino alla cessazione dello stato di emergenza o fino a data antecedente se sarà prevista, la modalità del lavoro agile diviene automaticamente la regola nella pubblica amministrazione;

- gli enti pubblici sono pertanto obbligati ad attivare il lavoro agile per tutti i dipendenti, senza necessità di autorizzazioni dei Responsabili di servizio, di regolamenti interni, di accordi individuali con i dipendenti, di informative a enti o soggetti esterni;

- la presenza dei dipendenti in ufficio è disposta con atto del datore di lavoro in via eccezionale, solo ed esclusivamente per le attività indifferibili per svolgere le quali non è possibile operare da remoto e non esiste alcun modo alternativo di rendere il servizio;

VISTO l'articolo 50 del Dlgs 267/2000 e il Documento per la sicurezza e la salute nell'ambiente di lavoro in vigore nel Comune di Torre Le Nocelle che individua nella persona del Sindaco il datore di lavoro ai sensi del Dlgsn. 81/2008;

DECRETA

1. Di attivare il lavoro agile per tutti i dipendenti salvo per quelli che per il particolare profilo professionale non possono in alcun modo rendere la prestazione lavorativa con tali modalità;
2. Di precisare che la modalità agile permane fino alla cessazione dello stato di emergenza o fino a data antecedente se sarà prevista da apposito DPCM;
3. Di demandare ai Responsabili di Area l'attuazione del presente decreto con riferimento al personale assegnato;
4. Di precisare che la presenza dei dipendenti in ufficio può essere disposta in via eccezionale, solo ed esclusivamente per le attività indifferibili per svolgere le quali non è possibile operare con collegamento da remoto e non esiste alcun modo alternativo di rendere il servizio;
5. Di precisare inoltre che:
 - la prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa anche attraverso strumenti che siano nella disponibilità dei dipendenti (tablet, cellulari, pc) e anche senza dotazioni telematiche/informatiche, ossia anche attraverso modalità alternative, ad esempio istruendo e smaltendo pratiche cartacee pregresse, elaborando proposte di atti, seguendo corsi formativi, svolgendo attività di aggiornamento in autoformazione eccetera, sotto la direzione e il coordinamento dei rispettivi Capi area e questi ultimi del Segretario comunale;
 - qualora tutto quanto sopra non fosse possibile/compatibile con il profilo professionale posseduto, dovranno essere attivati tutti gli istituti previsti dal CCNL vigente: ferie pregresse, congedi, banca delle ore, oppure potrà, se del caso, essere prevista una rotazione dei dipendenti, garantendo sempre e comunque tutte le possibili misure di protezione per evitare il contagio, e infine, quale ultima , residuale e unica soluzione, potrà essere disposta l'esenzione del dipendente dal servizio, previa doviziosa motivazione;

Di confermare i seguenti servizi quali attività indifferibili da rendersi in presenza, e ferma restando quanto statuito al punto 4:

- Stato civile per pratiche urgenti (registrazione di nascita e di morte) e servizi cimiteriali e della polizia mortuaria, previo contatto telefonico al numero già comunicato alla cittadinanza –
 - 348 /5924649. all'indirizzo Email : emilia.penna@virgilio.it previa valutazione dell'urgenza in concreto;
 - Protocollo
 - Servizi raccolta e smaltimento rifiuti;
 - Servizio Finanziario (atti urgenti)
6. Di dare atto che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e che dovrà essere garantita la presenza dei dipendenti, quando necessario, a garantire l'assolvimento delle stesse; a tal fine sarà possibile contattare i seguenti recapiti 3470798173 .

7. Di comunicare il presente atto al Segretario comunale e a tutti i Responsabili dei Servizi per gli atti conseguenti e di competenza;
8. Di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi.

IL SINDACO
Avv. Antonio Cardillo